

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE 2009/906/PESC DEL CONSIGLIO

dell'8 dicembre 2009

relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina

(GU L 322 del 9.12.2009, pag. 22)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione 2010/755/PESC del Consiglio del 6 dicembre 2010	L 320	10	7.12.2010

▼B**DECISIONE 2009/906/PESC DEL CONSIGLIO****dell'8 dicembre 2009****relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 novembre 2007 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2007/749/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina ⁽¹⁾. Tale azione comune scade il 31 dicembre 2009.
- (2) La struttura di comando e controllo dell'EUPM dovrebbe lasciare impregiudicate le responsabilità contrattuali del capomissione nei confronti della Commissione per l'esecuzione del bilancio dell'EUPM.
- (3) Per l'EUPM dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza.
- (4) L'EUPM sarà condotta nel contesto di una situazione che può deteriorarsi e potrebbe compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati dall'articolo 21 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Missione**

1. La missione di polizia dell'Unione europea (EUPM) in Bosnia-Erzegovina, istituita dall'azione comune 2002/210/PESC ⁽²⁾, prosegue a decorrere dal 1° gennaio 2010.
2. L'EUPM opera conformemente al mandato della missione definito all'articolo 2 e svolge i compiti essenziali di cui all'articolo 3.

*Articolo 2***Mandato della missione**

Nell'ambito di un'impostazione più ampia improntata allo stato di diritto nella Bosnia-Erzegovina e nella regione, l'EUPM, pur conservando capacità residuali in materia di riforma e di responsabilizzazione della polizia, sostiene in primo luogo i pertinenti servizi di contrasto della Bosnia-Erzegovina nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione, concentrandosi segnatamente sui servizi di contrasto a livello statale, sul rafforzamento dell'interazione tra polizia e procura e sulla cooperazione regionale e internazionale.

⁽¹⁾ GU L 303 del 21.11.2007, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 70 del 13.3.2002, pag. 1.

▼B

L'EUPM fornisce consulenza operativa al rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per coadiuvarlo nelle sue funzioni. Attraverso il suo operato e la sua rete all'interno del paese, l'EUPM contribuisce agli sforzi globali volti ad assicurare la piena informazione dell'UE in merito agli sviluppi in Bosnia-Erzegovina.

L'EUPM agisce in linea con gli obiettivi generali di cui all'allegato 11 dell'accordo quadro generale per la pace in Bosnia-Erzegovina e il suo obiettivo è sostenuto dagli strumenti della Comunità europea.

*Articolo 3***Compiti essenziali della missione**

Ai fini della realizzazione della missione, i compiti essenziali dell'EUPM saranno i seguenti:

- 1) rafforzare la capacità operativa e la capacità congiunta dei servizi di contrasto impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione;
- 2) prestare assistenza e sostegno alla pianificazione e allo svolgimento di indagini nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione nel quadro di un approccio sistematico;
- 3) agevolare e promuovere lo sviluppo delle capacità investigative in materia penale della Bosnia-Erzegovina;
- 4) intensificare la cooperazione tra polizia e procura;
- 5) rafforzare la cooperazione tra polizia e sistema penitenziario;
- 6) contribuire ad assicurare un livello adeguato di responsabilità.

*Articolo 4***Struttura della missione**

1. L'EUPM è strutturata nel modo seguente:
 - a) comando principale a Sarajevo, composto del capomissione e del personale definito nel piano operativo (OPLAN);
 - b) quattro uffici regionali a Sarajevo, Banja Luka, Mostar e Tuzla;
 - c) affiancamento nell'ambito dei pertinenti servizi di contrasto impegnati nella lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione ad alto livello dirigenziale e ad altri livelli chiave ritenuti necessari (agenzia statale di investigazione e protezione, polizia di frontiera, autorità per le imposte indirette, direzione per il coordinamento di polizia, procura generale dello Stato, ecc.).
2. Tali elementi sono circostanziati dalle ulteriori disposizioni particolareggiate dell'OPLAN. Il Consiglio approva il concetto operativo (CONOPS) e l'OPLAN.

▼B*Articolo 5***Comandante civile dell'operazione**

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell'operazione dell'EUPM.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUPM.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione dell'UE interessata. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.
5. Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'UE sia correttamente assolto.
6. Se necessario, il comandante civile dell'operazione e l'RSUE si consultano reciprocamente.

*Articolo 6***Capomissione**

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUPM.
3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUPM per la condotta efficace dell'EUPM sul teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.
4. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUPM. A tal fine, firma un contratto con la Commissione.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dell'UE interessata.
6. Il capomissione rappresenta l'EUPM nell'area delle operazioni e ne assicura un'adeguata visibilità.
7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, se opportuno, con altri attori dell'UE. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE.



Articolo 7

Personale dell'EUPM

1. Il personale dell'EUPM è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2, con i compiti essenziali di cui all'articolo 3 e con la struttura di cui all'articolo 4.

2. L'EUPM è costituita essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Ogni Stato membro o istituzione dell'UE sostiene i costi connessi con ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le indennità di sede disagiata e di rischio applicabili.

3. L'EUPM può anche assumere, all'occorrenza, personale civile internazionale e personale locale su base contrattuale, se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. Eccezionalmente e in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili domande qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4. Tutto il personale osserva le norme operative minime di sicurezza specifiche della missione ed il piano di sicurezza della missione che sostiene la politica dell'UE per la sicurezza sul campo. Per quanto riguarda la protezione delle informazioni classificate dell'UE affidategli nell'esercizio delle sue funzioni, tutto il personale rispetta i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio ⁽¹⁾ (le «norme di sicurezza del Consiglio»).

Articolo 8

Status della missione e del personale dell'EUPM

1. Sono prese le disposizioni necessarie per la riconduzione dell'accordo del 4 ottobre 2002 tra l'UE e la Bosnia-Erzegovina sulle attività dell'EUPM nella Bosnia-Erzegovina per la durata dell'EUPM.

2. Lo Stato o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è responsabile per eventuali ricorsi connessi al distacco, presentati dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato o l'istituzione dell'UE in questione è responsabile di eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

3. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale civile locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

⁽¹⁾ GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.

▼B*Articolo 9***Catena di comando**

1. L'EUPM dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

▼M1

2. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM.

▼B

3. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'AR, è il comandante dell'EUPM a livello strategico e, in quanto tale, impartisce istruzioni al capomissione e gli fornisce consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante civile dell'operazione riferisce al Consiglio tramite l'AR.

5. Il capomissione esercita il comando e il controllo dell'EUPM a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.

*Articolo 10***Controllo politico e direzione strategica**

►**M1** 1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUPM. ◀ Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, del trattato. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il CONOPS e l'OPLAN. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUPM restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni del comandante civile dell'operazione e del capomissione sulle questioni di loro competenza.

*Articolo 11***Partecipazione di Stati terzi**

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, gli Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUPM, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Bosnia-Erzegovina, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi operativi dell'EUPM.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUPM hanno diritti ed obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EUPM, a quelli degli Stati membri.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e ad istituire un comitato dei contributori.

▼B

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi da stipulare conformemente all'articolo 37 del trattato. L'AR può negoziare tali accordi. Se l'UE e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo ad operazioni dell'UE di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

*Articolo 12***Disposizioni finanziarie**

1. L'importo di riferimento finanziario per il 2010 destinato a coprire le spese connesse all'EUPM è pari a 14 100 000 EUR.

▼M1

L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese dell'EUPM per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 è pari a 17 600 000 EUR.

▼B

2. Tutte le spese sono gestite secondo le regole e le procedure comunitarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. In conformità del regolamento finanziario, il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUPM. Il capomissione è responsabile della gestione di un deposito di stoccaggio delle attrezzature usate che possono essere utilizzate anche per rispondere a urgenze nel quadro degli spiegamenti in ambito PESD. Le gare d'appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini dello Stato ospitante.

3. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto a supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUPM, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

5. Le spese connesse all'EUPM sono ammissibili a decorrere dal 1° gennaio 2010.

*Articolo 13***Sicurezza**

1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure per l'EUPM a norma degli articoli 5 e 9, in coordinamento con il Servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUPM e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUPM, in linea con la politica dell'UE in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'UE nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato e relativi documenti giustificativi.

▼B

3. Il capomissione è assistito da un alto responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il servizio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio.

4. Il capomissione nomina funzionari della sicurezza di zona nei quattro uffici regionali, responsabili, sotto l'autorità dell'alto responsabile della sicurezza della missione, della gestione quotidiana di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza dei rispettivi elementi dell'EUPM.

5. Il personale dell'EUPM è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni conformemente all'OPLAN. Esso riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dall'alto responsabile della sicurezza della missione.

*Articolo 14***Coordinamento**

1. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'UE in Bosnia-Erzegovina al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'UE a sostegno della Bosnia-Erzegovina.

2. Il capomissione si coordina strettamente con i capimissione dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

3. Il capomissione collabora con gli altri attori internazionali presenti nel paese, in particolare l'OSCE, il Consiglio d'Europa e il Programma internazionale di assistenza alla formazione sull'investigazione criminale (ICITAP).

*Articolo 15***Comunicazione di informazioni classificate**

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUPM, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio.

2. Qualora insorgano necessità operative specifiche ed immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni e i documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'EUPM, in conformità alle norme di sicurezza del Consiglio. In tutti gli altri casi tali informazioni e documenti sono comunicati allo Stato ospitante secondo le procedure appropriate alla cooperazione dello Stato ospitante con l'UE.

3. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUPM, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Decisione 2006/683/CE Euratom del Consiglio, del 15 settembre 2006, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 47).

▼B

Articolo 16

Revisione

Un processo di revisione semestrale, conforme ai criteri di valutazione che figurano nel CONOPS e nell'OPLAN, consente di apportare, se necessario, adeguamenti alle attività dell'EUPM.

Articolo 17

Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per l'EUPM.

Articolo 18

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2011. Il Consiglio decide in separata sede del bilancio relativo al 2011.

Articolo 19

Pubblicazione

1. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Le decisioni del CPS ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, in merito alla nomina del capomissione, sono parimenti pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.